CITTÀ DI VITTORIA

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Vittoria, 20 dicembre 2019

Ordinanza Commissariale n.

81

OGGETTO: divieto di vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro e in lattine, di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di qualsiasi genere, di utilizzo di bombolette di gas oleoresin capsicum, nel centro urbano del territorio comunale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che l'Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata mediante la promozione di attività di prevenzione, al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

Considerato

che durante il periodo natalizio, anche su iniziativa privata, si svolgono diverse manifestazioni su aree pubbliche del territorio comunale;

che, in tali occasioni, la vendita di bevande in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori registra un notevole aumento e che l'abbandono in strada di bottiglie, lattine e altri contenitori, oltre ad essere lesivo del decoro urbano, può causare danni a persone e/o cose, per l'eventuale utilizzo come mezzi contundenti e che, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

che è consuetudine nel periodo natalizio, ed in particolare la notte di Capodanno, festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

che l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione e ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive;

che l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, è spesso causa di pericolo, trattandosì di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto;

che tale pericolo sussiste anche nell'utilizzo di prodotti che non producono detonazione, ma un effetto esclusivamente luminoso, qualora utilizzati in luoghi affoliati e alla presenza di bambini;

che gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che- oltre a creare pericolo a persone, animali e cose- provocano inquinamento atmosferico;

che nel territorio comunale si potrebbero riscontrare comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Tenuto conto, anche, delle conseguenze provocate dai fatti accaduti in passato a causa di un uso improprio ed illecito di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino).

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, vietando:

- la vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o
 in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- l'uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino), specie nei luoghi chiusi ed aperti al pubblico.

Condivisa la presente misura con il Questore di Ragusa, per i profili della sicurezza pubblica;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e la circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto "Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto l'art. 54 d.lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decretolegge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto in particolare, l'art. 54 d.lgs n. 267/2000 smi, ai sensi del quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4) e che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione (comma 4 bis).

Visto lo statuto Comunale.

Informato preventivamente il Prefetto di Ragusa, ai sensi dell'art. 54 comma 4 d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse- fatti salvi i casi dove vi siano regolari autorizzazioni- il divieto nel centro urbano del territorio comunale, per il periodo dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020:

- ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali
 alimentari e ai titolari di distributori automatici di bevande vendere per asporto, dalle ore 20.00 di ogni
 giorno fino alle ore 02.00 del giorno successivo, bevande di qualunque gradazione, contenute in
 bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica
 incolumità;
- a chiunque consumare în luoghi aperti bevande, di qualunque gradazione, contenute în bottiglie di vetro, în lattine o în altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumită;
- · fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita;
- fare uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino) specie nei luoghi chiusi ed aperti al pubblico.

AVVERTE

che è sempre consentita la vendita per asporto, nonché la detenzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo;

che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e a distanze di sicurezza dalle persone e dagli animali;

che l'acquisto di tali prodotti va effettuato da rivenditori autorizzati e che gli stessi debbono riportare la dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

che è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino rischi in caso di un utilizzo maldestro:

INFORMA

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, d'importo compreso da € 25,00 a € 500,00, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 250,00 (come previsto nella deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta comunale n. 346 del 5 dicembre 2019), il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5, stessa legge, fatte salve eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative.

Qualora il fatto accertato integri gli estremi d'illecito penale, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del Codice di procedura penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune, l'inserimento sul sito internet dell'Ente e ampia diffusione;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

a)	alla UTG Prefettura	di Ragusa
b)	alla Questura	di Ragusa
c)	al Commissariato PS	di Vittoria
d)	alla Compagnia dei Carabinieri	di Vittoria
e)	alla Compagnia della Guardia di Finanza	di Vittoria
f)	al Distaccamento Polizia Stradale	di Vittoria
g)	al Dirigente Polizia Municipale	di Vittoria
h١	al Dirigente Sviluppo Economico	di Vittoria

che sia comunicata ai titolari delle attività interessate (pubblici esercizi ed esercizi commerciali), a mezzo delle associazioni di categoria presenti nel territorio comunale.

INCARICA

il Comando di Polizia municipale e gli agenti della forza pubblica di vigilare sulla corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente Ordinanza, può proporsi ricorso innanzì al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

A COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n				
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.				
SI CERTIFICA				
che copia della presente Ordinanza è dal 2 0 0 C 2019 al 0 4 GEN, 2020	pubblicata all'albo pretorio registrata al n. Reg.			
pubblicazioni				
Vittoria, lì				
	Si dispone la pubblicazione			
	Vittoria li,			
Il Messo	Il Segretario Generale			
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n				
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.				
SI CERTIFICA				
Che copia della presente Ordinanza è stata, pubblicata all'Albo Pretorio 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
Dalla Residenza Municipale, li				
IL MESSO COMUNALE				
Species Species	IL SEGRETARIO GENERALE			